



www.fiscosport.net

*FISCOSPORT s.r.l.
segreteria 0183/76.40.72*

*Consulenti nazionali Fiscosport:
rag. Pietro Canta - commercialista in Imperia
dr. Nicola Forte - commercialista in Roma*

FINANZIARIA 2003:

le società e associazioni sportive dilettantistiche.

La Legge Finanziaria 2003 è stata finalmente approvata dal Parlamento e contiene importanti novità che interessano direttamente società e associazioni sportive dilettantistiche. Vengono esaminate, qui di seguito, le previsioni maggiormente rilevanti contenute nel provvedimento, ed in particolare nell'**art. 90** (ex art. 49 e poi art. 65) dal titolo "**Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica**" e nell'**art. 51** (ex art. 36) dal titolo "**Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi**". Non sarà preso in considerazione, invece, il comma 17 dell'ex art. 19 (ex art. 21 comma 13 quater), che prevedeva una tassa sui circoli sociali a favore delle Amministrazioni Comunali in quanto è stato soppresso in sede di approvazione della legge da parte del Senato:

1. LA NUOVA SOCIETA' DI CAPITALI SENZA SCOPO DI LUCRO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

(art. 90 commi 1, 17 e 18)

Novità assoluta per l'attività sportiva dilettantistica è la **possibilità di costituire società di capitali senza scopo di lucro**, con applicabilità alle stesse delle disposizioni agevolative fino ad ora riservate alle sole associazioni sportive dilettantistiche. Requisito essenziale per tali

nuovi organismi è **l'esercizio di attività sportive dilettantistiche**, con obbligo (art. 90 comma 17) di **"indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica"**. Lo stesso comma 17 prevede espressamente che le società e le associazioni sportive possano assumere una delle tre forme giuridiche indicate qui di seguito:

- a) **associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) **associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato** ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) **società sportiva di capitali** costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Sarà necessario, però, **attendere la successiva emanazione di uno o più regolamenti** (art. 90 comma 18) per conoscere i contenuti del nuovo statuto delle società e associazioni sportive dilettantistiche, le modalità di approvazione, di riconoscimento ai fini sportivi, di affiliazione a federazioni sportive nazionali o a enti di promozione sportiva, nonché i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

E' probabile che i regolamenti di prossima emanazione stabiliscano un termine entro cui le associazioni sportive dilettantistiche dovranno adeguare i propri statuti.

2. IL NUOVO LIMITE PER FRUIRE DEL REGIME FORFETTARIO EX LEGGE 398/1991. **(art. 90 comma 2)**

La Legge Finanziaria 2003 ha **innalzato il limite ex legge 398/91** da Euro 185.924,48 (360 milioni di vecchie lire) **a 250.000 Euro**, con effetto **"dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (fissata al 1/1/2003 dall'art. 95 comma 3)**. In pratica per poter verificare il superamento del limite, oltre il quale non è più possibile utilizzare il regime forfetario, occorre prendere in considerazione i **proventi di natura commerciale**

conseguiti (in base al principio di cassa) nell'esercizio sociale precedente, che sarà costituito dal periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2002, per le associazioni con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

I maggiori problemi sorgono, però, per le **associazioni sportive con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**. Tali enti sportivi potranno, infatti, far decorrere il nuovo limite già dal periodo in corso (es. 1/10/2002-30/9/2003). Si pone però il problema per quelle associazioni che non potevano più usufruire del regime forfettario in quanto avevano superato il precedente limite di Euro 185.924,48, ma che ora si trovano nella condizione di poter nuovamente rientrare nel forfait in conseguenza dell'innalzamento del limite fino a 250.000 euro. Ad esempio un' associazione sportiva dilettantistica con proventi di natura commerciale conseguiti nell'esercizio 1/10/2001-30/9/2002 per 225.000 Euro era obbligata, **fino al 31/12/2002, ad adottare un regime di determinazione analitica per quanto concerne l'Iva e imposte sui redditi (regime di contabilità ordinaria o semplificata)**, ma dal 1/1/2003 può nuovamente rientrare nel forfait per effetto dell'opzione manifestata attraverso il comportamento concludente, fermo restando l'obbligo di preventiva comunicazione alla S.I.A.E.. Le difficoltà riguardano sia le imposte sui redditi, che l'Iva. Ai fini dell'Irpeg, infatti, l'innalzamento del limite retroagisce all'inizio del periodo d'imposta, ma il comportamento assunto dall'associazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre non sarà conforme al sistema previsto dalla L. n. 398/91. Il reddito potrà essere determinato forfettariamente per l'intero esercizio che va, nell'esempio indicato, dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre del 2003, ma il comportamento potrà essere conforme alla scelta effettuata solo dal 1° gennaio 2003. Non sarà più possibile, infatti, modificare i comportamenti assunti in passato quando l'associazione non conosceva ancora il futuro innalzamento della soglia di ricavi al fine di poter accedere al forfait.

Ulteriori difficoltà interpretative riguardano la determinazione dell'Iva (imposta sul valore aggiunto) che, come noto, coincide di norma con l'anno solare (indipendentemente dall'esercizio sociale) e le cui liquidazioni periodiche, almeno in parte, hanno ormai avuto i loro effetti (es. la liquidazione mensile del mese di ottobre è scaduta il 18 novembre 2002,

così come quella di novembre avrebbe dovuto essere effettuata entro il 18 dicembre scorso).

In attesa di un intervento dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che tali associazioni possano effettuare una "nuova" opzione per il regime ex legge 398/91 determinando l'Iva con gli abbattimenti del 10%, 33,3% e 50%, propri della legge 398/91, già con effetto 1/1/2003, indipendentemente dal periodo d'imposta.

3. IL PARTICOLARE REGIME DEI COMPENSI EX ART. 25 LEGGE 133/99 VIENE ORA ESTESO AGLI ADDETTI CON INCARICHI DI TIPO AMMINISTRATIVO - GESTIONALE, CON ELEVAZIONE DEL LIMITE ESENTE.

(art. 90 comma 3)

Il comma 3 dell'art. 90 della Legge Finanziaria cambia nuovamente il particolare regime dei compensi introdotto con l'art. 25 legge 133/99, la cui applicazione è stata successivamente limitata dall'art. 37 della legge 342/2000 al solo esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica. Viene ora, infatti, previsto che "tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche". Tali rapporti sono previsti dall'art. 47 comma c-bis del T.U.I.R. (d.p.r. 917/86) e disciplinano le attività svolte senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e con una retribuzione periodica prestabilita.

Nel sottolineare l'**esclusione da tale disciplina per le mere prestazioni occasionali** (il cui compenso continua ad essere considerato tassabile, rientrando nelle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, con applicazione della ritenuta d'acconto nella misura del 20%), nonché per i lavoratori autonomi (professionisti abituali) e per i lavoratori subordinati (lavoratori dipendenti), occorre **valutare attentamente il significato letterale dell'espressione "amministrativo - gestionale"**. A nostro avviso occorre aver riguardo a coloro che operano nell'ambito della società o associazione sportiva dilettantistica con prestazioni sia amministrative che gestionali, ma che hanno uno stretto collegamento con le

finalità sportive dell'attività (ad. esempio vi rientrano sia le mansioni di segreteria, sia il custode/manutentore che cura il buon stato del campo di gioco o della palestra sociale). Non sembra possibile, invece, ricondurre nelle prestazioni in discorso l'attività di gestione del bar sociale, anche se a tale proposito sarà opportuno attendere, come già accaduto in passato, specifiche istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2003 riguardano anche l'elevazione del limite "esente" che passa da 5.164,57 euro a 7.500 euro, comportando anche l'innalzamento del limite di 40 milioni di vecchie lire (in aggiunta alla franchigia esente) oltre il quale la ritenuta applicata assume la natura di ritenuta d'acconto in luogo di ritenuta a titolo d'imposta (applicabile tra 7.500 e 28.158,28 euro), fermo restando l'applicabilità delle addizionali di compartecipazione all'Irpef (oltre la franchigia esente di 7.500 euro).

4. VIENE MENO L'OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DEL 4% MA L'AGEVOLAZIONE NON RIGUARDA I CONTRIBUTI EROGATI DAGLI ENTI PUBBLICI.

(art. 90 comma 4)

La portata del comma 4 dell'articolo 90 ha un impatto molto limitato per le società e associazioni sportive dilettantistiche in quanto prevede che il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva non sono più obbligati ad applicare una ritenuta d'acconto nella misura del 4% sui contributi erogati (art. 28, 2° comma, d.p.r. 600/73), mentre rimane confermata la disposizione per i contributi erogati dagli enti pubblici.

5. LE AGEVOLAZIONI IN TEMA DI IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO E DI TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA.

(art. 90 commi 5, 6, 7)

Il comma 5 dell'art. 90 prevede l'assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa (Euro 129,11) per gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive

dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva, ove "direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva". Tale disposizione, mentre non introduce, in effetti, alcuna novità in caso di mera costituzione o trasformazione (già si applicava l'imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 129,11), assume rilevanza qualora la costituzione della società o associazione sportiva dilettantistica venga effettuata mediante il conferimento immobili aventi, però, una stretta correlazione con l'attività sportiva esercitata.

Il comma 6 dell'art. 90 estende l'esenzione dall'imposta di bollo, già prevista per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, mentre nulla viene disposto a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che sarebbero state maggiormente interessate da tale disposizione, considerando, soprattutto, la necessità di provvedere a nuove modifiche degli statuti sociali per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge (come già detto occorrerà attendere i regolamenti di attuazione per valutare l'opportunità o meno di effettuare modifiche statutarie).

Il comma 7 dell'art. 90 estende alle società e associazioni sportive dilettantistiche l'esenzione prevista dall'art. 13-bis del d.p.r. 641/72, in tema di tasse di concessioni governative, fino ad oggi riservata solo alle ONLUS.

5. LE SPESE PUBBLICITARIE INTEGRALMENTE DEDUCIBILI PER GLI SPONSOR DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

(art. 90 comma 8)

Viene prevista una **presunzione assoluta secondo cui le somme erogate assumono natura di spese pubblicitarie**, ove destinate alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario (società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva), **nel limite di 200.000 euro**. Questo permette di evitare che il fisco contesti la deducibilità integrale di tali spese, potendole fino ad

oggi, in determinate situazioni, annoverare tra le spese di rappresentanza, con deducibilità ridotta ad un terzo (peraltro da ripartirsi in cinque annualità). Si ricorda che, comunque, l'imprenditore può scegliere tra la deducibilità integrale nell'esercizio in cui sostiene la spesa pubblicitaria, ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi quattro.

6. AUMENTATO IL LIMITE DI DEDUCIBILITA' PER LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

(art. 90 comma 9)

La deducibilità delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche a favore della società e associazioni sportive dilettantistiche viene elevata dagli attuali 1.032,91 a 1.500 euro, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di tali erogazioni tramite banca o ufficio postale (pena mancato riconoscimento dell'onere deducibile).

Viene però abrogata la disposizione dell'art. 65, comma 2, lett. c-octies) del T.U.I.R. (d.p.r. n. 917/86) che prevedeva una analoga deducibilità nella determinazione del reddito d'impresa (erogazione effettuata da una persona giuridica ovvero da un imprenditore individuale o da una società di persone).

7. INDENNITA' E RIMBORSI FORFETARI DI SPESA NON PIU' SOGGETTI AD IRAP.

(art. 90 comma 10)

Vengono escluse da ogni tassazione ai fini I.R.A.P. (imposta regionale sulle attività produttive) le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari di spesa di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. Nonostante il mancato riferimento a compensi e premi, si ritiene che, per analogia, la norma possa applicarsi a tali tipologie di indennità, anche se in ogni altra occasione si era fatto riferimento ad ogni voce indicata nella citata lettera m). Le società e associazioni sportive dilettantistiche rimangono comunque assoggettate ad Irap per gli altri compensi corrisposti, se non già tassabili in capo al professionista, ovvero per gli introiti di natura commerciale, seppur con determinazione forfettaria della base imponibile (ex legge 398/91).

9. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE.

(art. 90 comma 11)

La disposizione contenuta nell'art. 111-bis del Tuir, che prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale se per un intero periodo d'imposta svolge attività commerciale in misura prevalente rispetto alle attività istituzionali, viene ora abrogata per le "associazioni sportive dilettantistiche".

10. IL REGISTRO ISTITUITO PRESSO IL CONI.

(art. 90 comma 20, 22)

E' in programma l'**istituzione presso il CONI di un apposito registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche** (tenuto anche in forma telematica), con tre distinte sezioni:

- a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- d) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

L'iscrizione al registro è **condizione essenziale per poter accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura** (art. 90 comma 22).

11. ISTITUITO DAL 1/7/2003 L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI.

(art. 51 commi 1, 2)

Viene istituito l'**obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti**, tesserati alle Federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, in qualità di atleti, dirigenti e tecnici, per quanto concerne i "casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente". L'obbligo decorre

dal 1° luglio 2003 e **viene disposta la libera scelta della compagnia assicuratrice**. Il disegno di legge prevedeva, prima dell'approvazione da parte del Senato, l'obbligo di assicurarsi presso la Sportass, ove fino ad oggi sono assicurati la maggior parte degli atleti, mentre l'obbligo per dirigenti e tecnici rappresenta una novità assoluta (alcune compagnie avevano già lanciato prodotti analoghi, seppur senza un espresso obbligo normativo).

Si riportano, qui di seguito per intero, l'art. 51 e l'art. 90 della Legge Finanziaria per il 2003:

Art. 51 - (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi).

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

Art. 90 - (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica).

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133 e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.";
 - b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)", sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;"

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle

Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affidarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.